

TRIBUNALE DI FOGGIA

SEZIONE LAVORO

RICORSO

Per:

- RUO Prof.ssa Maricla, nata il 14.08.1967 a San Giovanni Rotondo e residente in Vieste alla via Mons. Vincenzo D'Addario n.18, codice fiscale RUOMCL67M54H926K, rappresentata e difesa, per procura a margine del presente ricorso, dagli Avv.ti Walter Miceli, C.F. MCL WTR 71C17 G273 N, PEC waltermiceli@pecavvpa.it, Fabio Ganci, C.F. GNC FBA 71A01 G273 E, PEC fabioganci@pecavvpa.it, tel./fax 0916419038, e Luca Ficuciello, C.F. FCC LCR 69E18 I158 I, tel./fax 0882.224523, email lucaficuciello@libero.it, PECficuciello.lucacarmelo@avvocatifoggia.legalmail.it, elettivamente domiciliata in San Severo (FG) nella Via Trieste n.22, presso e nello studio del sottoscritto Avv. Luca Ficuciello, che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento de quo al seguente numero di fax: 0882/224523, e/o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ficuciello.lucacarmelo@avvocatifoggia.legalmail.it,

Contro:

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore;
  - AMBITO TERRITORIALE DI **FOGGIA** in persona del Dirigente pro tempore;
  - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA, in persona del Dirigente pro tempore,
  - RESISTENTI
- PER L'ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITÀ

E

DISAPPLICAZIONE

- della FAQ n. 7 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, emanata in data 11 giugno 2004, in relazione al punto A4 della Tabella contenuta nel D.L. n. 97 del 7 aprile

Procura alle liti:

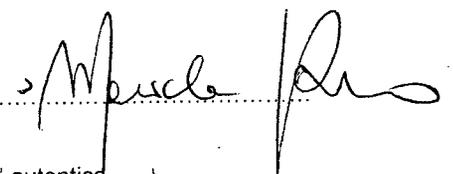
lo sottoscritto **A. RUO MARICLA**  
nata il 14/08/67 a San Giovanni Rotondo

informata ai sensi dell'art.4, comma 3, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, delego a rappresentarmi e difendermi, in ogni stato, anche esecutivo, del presente procedimento, con ogni più ampio potere di legge - ivi compresa la facoltà di agire e resistere in riconvenzionale, di chiamare terzi in causa, di rinunciare ed accettare rinunce agli atti ed all'azione, di nominare sostituti, di transigere e conciliare, di incassare e quietanzare anche in relazione alle somme che saranno versate in sede esecutiva, di sottoscrivere qualsiasi atto giudiziale e stragiudiziale utile all'adempimento del mandato conferito - l'Avv. Luca Ficuciello.

Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Luca Ficuciello, sito in San Severo alla Via Trieste n.22.

Ai sensi e per gli effetti della L. 675/96, come sostituita dal T.U. 196/03, dichiaro di avere ricevuta apposita informativa e presto il consenso al trattamento dei dati, compresi quelli sensibili, direttamente o anche tramite terzi per ottemperare agli obblighi previsti dalla legge e al mandato conferito.

San Severo, 10.03.2014

x 

E' autentica

Avv. Luca Ficuciello



2004, convertito con emendamenti nella Legge n. 143 del 4 giugno 2004, nonché, ove occorra, delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, del Decreto Ministeriale n. 42 dell'8 aprile 2009 e al pedissequo art. 2, comma 3, del Decreto Ministeriale n. 44 del 12 maggio 2011

PER LA CONSEGUENTE DICHIARAZIONE DI  
ILLEGITTIMITÀ E DISAPPLICAZIONE

delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Foggia, terza fascia, valide per gli anni scolastici 2011/2014, relative al personale docente della scuola media di II Grado, nella parte d'interesse, ossia nella parte in cui alla ricorrente RUO Maricla, per effetto dell'applicazione della suddetta FAQ n. 7, attribuirebbero 130 punti anziché 154 punti nella classe concorsuale A050.

PER L'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO DELLA RICORRENTE

di scelta della classe concorsuale di abilitazione alla quale attribuire il bonus aggiuntivo SSIS di punti 24,

E PER LA CONDANNA DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE

per effetto del riconoscimento del suddetto diritto di scelta del ricorrente, al DEFINITIVO RICONOSCIMENTO DEL SEGUENTE PUNTEGGIO per la classe concorsuale A050: punti 154 (130 punti + 24 punti del bonus SSIS).

\*\*\*\*\*

IN FATTO E IN DIRITTO

L'odierna ricorrente è una docente iscritta nelle graduatorie a esaurimento per il conferimento di incarichi a tempo determinato e indeterminato della provincia di Foggia, con ultimo incarico di supplenza per l'a.s. 2013/2014, tuttora svolgendo, presso l'Istituto Scolastico Statale Superiore "Fazzini-Giuliani" di Vieste.

La professoressa RUO, in data 19.05.2005, ha superato l'esame finale del IV ciclo della Scuola di Specializzazione all'Insegnamento Secondario (di seguito denominata S.S.I.S) dell'Università degli Studi di Milano conseguendo, per l'effetto, l'abilitazione per l'insegnamento delle Materie letterarie negli Istituti secondari di secondo Grado, ossia per la classe concorsuale A050, facente parte dello stesso Ambito Disciplinare in cui è ricompresa la classe concorsuale A043 (Italiano, storia, educazione civica e geografia nella scuola media, per la quale, sempre in data 19.05.2005, ha superato l'esame finale del IV ciclo della Scuola di Specializzazione all'Insegnamento Secondario (di seguito denominata S.S.I.S) dell'Università degli Studi di Milano (Classe concorsuale in cui, in sede di primo inserimento in graduatoria, la ricorrente chiese l'attribuzione del bonus dei 24 punti SSIS).

Ora, poiché il D.M. 354/98, per snellire le procedure di abilitazione, ha stabilito che chi si abilita in una classe dell'Ambito Disciplinare, risulta abilitato anche per le altre classi dello stesso Ambito, la ricorrente, in data 18.04.2007, ovvero in occasione della riapertura delle Graduatorie ad Esaurimento (già Permanenti), ha presentato all'Ufficio Scolastico di Foggia domanda d'inclusione (previo trasferimento della propria posizione dall'USP di Varese) nelle graduatorie provinciali permanenti relative a tutte le classi di concorso di abilitazione, chiedendo espressamente che i 24 punti aggiuntivi, previsti per i docenti abilitati SSIS, le fossero assegnati nella graduatoria di cui alla classe di concorso A050 - ~~Materie letterarie~~ negli Istituti secondari di secondo Grado.

E, in effetti, la lettera A, punto 4, della tabella di valutazione dei titoli per la rideterminazione dell'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti degli insegnanti, già allegata al Decreto Legge 7 aprile 2004, n. 97, ha stabilito che “[...] per l'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) a seguito di un corso di durata biennale, in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1, sono attribuiti ulteriori punti 30 (...) Nell'ipotesi di più abilitazioni conseguite a seguito della frequenza di un unico corso, l'intero punteggio spetta per una sola abilitazione, A SCELTA DELL'INTERESSATO; per le altre abilitazioni sono attribuiti punti 6 [...]”.

L'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del D.D.G. del 31 marzo 2005, recante norme per l'integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti per il personale docente ed educativo, ha ribadito tale concetto stabilendo che “[...] Il punteggio aggiuntivo di 30 punti per più abilitazioni conseguite con un unico corso SSIS o con il diploma di Didattica della musica, spetta per una sola delle abilitazioni conseguite, A SCELTA DELL'INTERESSATO [...]”.

Ma vi è di più!: i due Corsi frequentati dalla Ruo presso la Scuola di Specializzazione per l'insegnamento secondario della Università degli Studi di Milano, ovvero quelli abilitanti per le Classi di Concorso A043 e A050, si sono svolti distintamente per ciascuna delle due dette classi di abilitazione.

In piena conformità alle succitate disposizioni, dunque, la ricorrente, nell'apposita sezione della domanda di inserimento/aggiornamento in graduatoria e con ulteriore istanza allegata, ha espressamente chiesto l'attribuzione del punteggio aggiuntivo alla classe concorsuale ~~A050~~.

L'Ufficio Scolastico di Foggia, tuttavia, ha attribuito alla prof.ssa RUO il suddetto bonus aggiuntivo alla classe concorsuale A043, ignorando la scelta della ricorrente per la classe ~~A050~~, e ciò in applicazione della FAQ n. 7 del MIUR, emanata in data 11 giugno 2004, del seguente tenore: “L'abilitazione certificata dall'Università per una sola classe di concorso (ad esempio la classe 51) dà titolo ad attribuire esclusivamente a quest'ultima 24 punti e alla/alle altre abilitazioni corrispondenti 6 punti ciascuna. Qualora, invece, le attività didattiche del corso biennale siano state

differenziate e si siano concluse con esami distinti che hanno dato luogo a distinte certificazioni abilitanti, il docente può scegliere a quale abilitazione imputare i 24 punti”.

\*\*\*

La suddetta FAQ n. 7 del MIUR, emanata in data 11 giugno 2004, è stata impugnata con il RICORSO R.G. n. 7499/2004 innanzi al TAR del Lazio.

La sentenza del TAR del Lazio n. 9837/2009 ha accolto il predetto ricorso con conseguente annullamento della FAQ 7.

La motivazione di tale sentenza ha chiarito una volta per tutte l’illegittimità di ogni limitazione alla facoltà di scelta della classe concorsuale alla quale imputare il bonus aggiuntivo SSIS nel caso di più abilitazioni conseguite con un unico esame finale.

In particolare, il Tar Lazio ha statuito “[...] Come riferito in narrativa, al punto A.4 della Tabella di valutazione dei titoli, allegata alla legge n. 143/2004, così si dispone “Per l’abilitazione conseguita presso le Scuole di Specializzazione Secondario (SSIS) a seguito di un corso di durata biennale, in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1, sono attribuiti ulteriori punti 30, di cui 24 per il biennio di durata legale del corso, equiparato a servizio specifico per la classe di insegnamento cui si riferisce l’abilitazione; nell’ipotesi di più abilitazioni conseguite a seguito della frequenza di un unico corso, l’intero punteggio spetta per una sola abilitazione, a scelta dell’interessato; per le altre abilitazioni sono attribuiti punti 6”.

La norma prevede che, ove a seguito della frequenza di un unico corso SSIS di durata biennale, il docente abbia conseguito più abilitazioni, questi può discrezionalmente stabilire a quale delle abilitazioni conseguite vada ascritto l’ulteriore punteggio di 24, corrispondente alla durata legale del corso che viene equiparata alla prestazione di servizio di un biennio scolastico di insegnamento.

Stante la chiarezza della norma – norma peraltro di rango primario, essendo ricompresa in tabella valutativa allegata a una legge - non si giustifica il tenore della FAQ impugnata e la distinzione con essa introdotta, dimensionata sullo svolgimento di esami distinti, a conclusione del corso biennale, e del rilascio di distinte certificazioni abilitanti dell’Università agli Studi.

Non può infatti dubitarsi – e questo conta soltanto ai fini del diritto di scelta della classe di concorso in favore della quale far valere l’assegnazione del punteggio abilitativo – che i ricorrenti hanno conseguito con lo stesso titolo più abilitazioni nell’ambito del medesimo ambito disciplinare, come definito dall’art. 1 del D.M. 10 agosto 1998, n. 354.

2.1.- Non convince peraltro l’assunto difensivo svolto dalla resistente per sostenere la legittimità della FAQ n. 7, e cioè che l’attribuzione dell’ulteriore punteggio in questione possa essere rimessa alla scelta dell’interessato solo quando le attività didattiche del corso biennale siano state differenziate e abbiano dato luogo a distinte certificazioni abilitanti. [...]

2.2.- Osserva in proposito il Collegio che la prospettazione difensiva non può fare a meno di ammettere che i ricorrenti sono comunque in possesso di abilitazione per tutti gli insegnamenti ricompresi nei rispettivi ambiti disciplinari, secondo le aggregazioni di classi di concorsi ex D.M. n. 354/1998 [...]

2.3.- Le considerazioni che precedono portano a condividere le censure dedotte con il ricorso e ad aderire all'approdo interpretativo - cui è già pervenuto la giurisprudenza "in subiecta materia" (Tar Lazio, III-bis, 5 dicembre 2006, n. 2327; Tar Campania, Napoli, II, 19 gennaio 2006, n. 2825) – secondo cui, nella fattispecie qui esaminata, la negazione della facoltà di scelta della classe di concorso in relazione alla quale far valere il punteggio ulteriore di 24 punti deve ritenersi discriminatoria, illogica e contraria al disposto della più volte menzionata lettera A.4 della Tabella di valutazione di titoli.

In particolare, il Collegio condivide la prospettazione (cit. Tar Napoli, n. 2825/2006) secondo cui la restrittiva interpretazione seguita dall'amministrazione scolastica urta con la lettera e con la "ratio" del sistema normativo di riferimento, atteso che "... in mancanza di un'espressa previsione in tal senso, la normativa non autorizzava a limitarne l'applicazione al solo caso in cui il candidato abbia frequentato un corso di durata biennale e sostenuto esami differenti su più classi di concorso", non essendovi "alcuna valida ragione per trattare diversamente le analoghe posizioni di chi ha conseguito più abilitazioni a seguito della frequenza di un unico corso rispetto a chi è abilitato all'insegnamento di più discipline comprese nello stesso ambito disciplinare per effetto del D.M. n. 354 del 1998 [...]".

\*\*\*

Tale sentenza, invero, rispecchia un GRANITICO ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE in merito alla facoltà di scelta della classe concorsuale alla quale imputare il bonus aggiuntivo SSIS nel caso di più abilitazioni conseguite con un unico esame finale.

In proposito, basterà rammentare, tra le tante, le seguenti sentenze: TAR NAPOLI, nn. 2925/2006 e 17303/2010, TAR MARCHE, N. 84/2010, ove si precisa che "[...] il docente abilitato all'insegnamento per la classe di concorso A052 (relativa alle materie letterarie, latino e greco nel liceo classico) è dotato della specifica professionalità che gli consente di essere abilitato anche per la classe A051, di ambito più ristretto (materie letterarie e latino nei licei e negli istituti magistrali); non si vedono quindi le ragioni per cui non potrebbe esercitare l'opzione per il punteggio "de quo" relativamente a quest'ultima classe di concorso, ricompresa nella precedente, non potendo sostenersi che egli debba sottoporsi ad un ulteriore e distinto esame per insegnare italiano e latino, ad esempio, nell'istituto magistrale anziché nel liceo classico [...]" TAR CATANIA, nn. 680/2006 e 1071/07.

\*\*\*

Occorre, inoltre, ricordare che FINANCHE L'AMMINISTRAZIONE RESISTENTE HA RICONOSCIUTO LA FACOLTÀ DI SCELTA della classe concorsuale alla quale imputare il bonus aggiuntivo SSIS nel caso di più abilitazioni conseguite con un unico esame finale.

Ed infatti, con nota Prot. n. 1118 del 7 giugno 2001, il MIUR ha chiarito che “[...] il punteggio aggiuntivo deve essere attribuito a tutte le graduatorie relative a classi di abilitazioni, che, ai sensi del vigente ordinamento, sono considerate corrispondenti. Pertanto, gli abilitati per la classe 52/A possono chiedere di essere inseriti nelle graduatorie permanenti delle classi 51/A, 50/A e 43/A con il medesimo punteggio aggiuntivo [...]”.

\*\*\*

La ricorrente, nel frattempo, in occasione dei periodici aggiornamenti delle graduatorie, ha reiterato vanamente la richiesta di attribuzione del bonus aggiuntivo nella classe di concorso prescelta A050, classe concorsuale nella quale, occorre notare, la prof.ssa RUO ha svolto le supplenze annuali e per la quale ha maturato in via esclusiva il relativo punteggio di servizio.

\*\*\*

La ricorrente, intanto, ad abundantiam, ha anche proposto RICORSO R.G. n. 5049/2009 INNANZI AL TAR DEL LAZIO anche avverso il Decreto Ministeriale n. 42 dell'8 aprile 2009, nella parte in cui, all'art. 3, comma 2, prescrive che “[...] Non è possibile spostare i 24 punti, già attribuiti, da una graduatoria ad altra [...]”, chiedendo l'annullamento di tale disposizione per i seguenti motivi:

- Violazione della lettera A, punto 4, della tabella di valutazione dei titoli per la rideterminazione dell'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti degli insegnanti, già allegata al Decreto-Legge 7 aprile 2004, n. 97, norma fedelmente riprodotta dall'art. 3, comma 2, del D.M. 42/2009;
- Violazione del punto A. 4) dell'allegata tabella valutazione dei titoli, secondo cui, appunto, “nell'ipotesi di più abilitazioni conseguite a seguito della frequenza di un unico corso, l'intero punteggio spetta per una sola abilitazione, a scelta dell'interessato”.

Con tale ricorso la prof.ssa RUO ha evidenziato come la norma di cui al punto A. 4) della tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, sia finalizzata unicamente a evitare duplicazioni di punteggio e contempera tale esigenza con il principio dispositivo, per cui

rimette alla volontà dell'interessato la scelta della classe di concorso in favore della quale far valere l'assegnazione dei punteggi aggiuntivi.

Ne discende pertanto che, in forza di tali disposizioni normative, agli insegnanti pluriabilitati deve essere riconosciuta la facoltà di scegliere a quale classe di concorso imputare il punteggio aggiuntivo agli stessi spettante in ragione del titolo abilitativo conseguito (cfr. sul punto T.A.R. Napoli, sez. II, 19 gennaio 2006 n. 2925, e dello stesso tenore).

Il Tar del Lazio, con **ORDINANZA n. 3086/09 (per il ricorso 5049/2009)**, ha accolto il ricorso della Prof.ssa RUO e l'Ambito Territoriale di Foggia, in esecuzione di tale provvedimento cautelare, con provvedimento prot. n. 1432/1 del 06.04.2010, ha finalmente esaudito la richiesta della ricorrente con conseguente attribuzione del bonus aggiuntivo alla classe concorsuale **A050**.

La ricorrente, per l'effetto, veniva inserita nelle graduatorie a esaurimento dell'AT di Foggia con **punti 154 (130 punti + 24 punti del bonus SSIS)**, per la classe concorsuale A050.

\*\*\*

Senonché, la vicenda giudiziaria che ci occupa, infine, ha registrato il suo epilogo innanzi al Giudice Amministrativo con la sentenza **n. 3381/2012 del 13.04.2012** (per il ricorso 5049/2009).

Con la detta sentenza il Giudice Amministrativo ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione con conservazione degli effetti sostanziali e processuali, secondo le modalità di cui in parte motiva, ex art. 11, 2 comma, del c.p.a. ex D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, previa riproposizione del processo dinanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione.

L'articolo 11, comma 7, del codice del processo amministrativo, inoltre, dispone che le misure cautelari perdono la loro efficacia 30 giorni dopo la pubblicazione del provvedimento che dichiara il difetto di giurisdizione del giudice che le ha emanate, onde la necessità di riproporre il soprascritto ricorso innanzi al Giudice munito di giurisdizione in subjecta materia al fine del definitivo accertamento - con sentenza - del diritto di scelta cautelativamente riconosciuto dal Giudice amministrativo.

\*\*\*

Per quanto sopra ampiamente esposto, la ricorrente, rappresentata, difesa e domiciliata come in atti, chiede che

**VOGLIA L'ILL.MO GIUDICE UNICO DEL LAVORO ADITO**

**Reiectis adversis**

- Accertare l'illegittimità e/o nullità della FAQ n. 7 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca emanata in data 11 giugno 2004, in relazione al punto A4 della Tabella contenuta nel d.l. n. 97 del 7 aprile 2004, convertito con emendamenti nella l. n. 143 del 4 giugno 2004, nonché, ove occorra, delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, del Decreto Ministeriale n. 42

dell'8 aprile 2009 e al pedissequo art. 2, comma 3 del Decreto Ministeriale n. 44 del 12 maggio 2011;

- Accertare il diritto della ricorrente di scelta della classe concorsuale di abilitazione SSIS alla quale attribuire il bonus aggiuntivo dei 24 punti SSIS, eppertanto per la classe di concorso A050;
- Ordinare e condannare le amministrazioni intimare, per effetto del riconoscimento del suddetto diritto di scelta del ricorrente, al definitivo riconoscimento del seguente punteggio per la classe concorsuale A050: **punti 154** (130 + 24 punti SSIS).

Si versano in atti i seguenti documenti, in copia:

- 1) Contratti e certificati di servizio della ricorrente.
- 2) Scheda riepilogativa dei servizi prestati e prospetto riassuntivo dei punteggi della ricorrente, con e senza l'attribuzione del bonus nella classe concorsuale prescelta;
- 3) Certificati di abilitazione per l'insegnamento nelle **classi concorsuali A050** e A043;
- 4) Bando Concorso per le Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado (definizione degli Ambiti Disciplinari);
- 5) Domanda d'inserimento/aggiornamento/trasferimento del 18.04.2007 nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di Foggia con esplicita richiesta di attribuzione del bonus SSIS alla classe concorsuale A050 (classe concorsuale preferita);
- 6) Graduatorie dell'AT di Foggia valide per gli anni **2007, 2008, 2009**, 2012 e 2013 (senza l'attribuzione del bonus SSIS alla classe concorsuale **A050**), e per l'anno 2011 (con l'attribuzione del bonus SSIS alla classe concorsuale **A050**);
- 7) Domanda di aggiornamento/trasferimento con nuova domanda di attribuzione del punteggio per le graduatorie valide per il biennio 2009/2011;
- 8) Sentenza n. 9837/2009 del TAR Lazio;
- 9) Sentenze TAR Napoli, n. 2925/2006 e n. 17303/2010, TAR Marche, n. 84/2010 e TAR Catania, nn. 680/2006 e 1071/07;
- 10) SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 3205 DEL 29.05.2012;
- 11) Nota MIUR Prot. n. 1118 del 7 giugno 2001;
- 12) **Ordinanza n. 3086/09 (affidente il ricorso n. 5049/2009)**;
- 13) Sentenza dichiarativa del difetto di giurisdizione **n. 3381/2012 del 13.04.2012** (affidente il ricorso n. 5049/2009);
- 14) Graduatorie dell'AT di Foggia valide per gli anni scolastici 2011/2014, con l'attribuzione del bonus SSIS alla classe concorsuale **A043**;
- 15) Prot. n.1432/1 del 06.04.2010 dell'USP di Foggia;
- 16) Prot. n.4193 del 21.05.2012 dell'USP di Foggia.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

Salvis iuribus

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è di valore indeterminato, e il procedimento è soggetto al Contributo Unificato pari ad euro 225,00.

Foggia, data del deposito in Cancelleria.

Avv. Luca Ficuciello

Avv. Walter Miceli

Avv. Fabio Ganci

TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA  
SEZIONE LAVORO  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Foggia li 10/03/2016  
Il Cancelliere

IL CANCELLIERE  
(Dr. LUIGI ...)

10/03/2016



TRIBUNALE DI FOGGIA  
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

Il Giudice presso il Tribunale di Foggia, in funzione di giudice del lavoro, Federico SIMONELLI;

letto il ricorso trasmesso dalla Cancelleria in data 3.4.2014, ritenuta la propria competenza;

visto l'art. 415, co. 2, c.p.c.;

DISPONE

la comparizione delle parti e fissa per la discussione l'udienza del giorno 14.11.2014, ore 9,30.

Pone a carico dell'istante l'onere di notificare il ricorso ed il presente decreto alla controparte nei termini di legge.

Foggia, 3.4.2014

Il Cancelliere

Il Cancelliere  
(dott.ssa EL. G. ALQUIANO)

Il Giudice del Lavoro

Federico Simonelli

Depositato in cancelleria

Foggia, il 03.04.2014

Il cancelliere

Il Cancelliere  
(dott.ssa EL. G. ALQUIANO)

TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA  
SEZIONE LAVORO E  
DEPOSITAZIONE CANCELLERIA  
Foggia, il \_\_\_\_\_  
Il Cancelliere

SEZIONE LAVORO  
Rilasciate 4 copie Campini  
all'Avv. F. Campini  
Consegnate a campini  
Foggia, 03/04/14



TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA  
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO

2889/14  
R. Gen.  
Cron.  
Esente da bollo e da diritti.  
10 legge 11-8-73, n. 533

**VERBALE DI UDIENZA**

(Art. 420 c.p.c. modif. con legge 11-8-73, n. 533)

L'anno 20 14 addi 14 Novembre

nella sede del suddetto Tribunale. Avanti al Giudice del lavoro dott.

Simarelli

nella causa per controversia di Lavoro

~~previdenza e assistenza Obbligatoria~~

promossa da

Ruo Marzella

col Proc. Dom. in Foggia.

Per procura A margine ricorso.  
In calce

Contro

MIUR

In punto a

A seguito del decreto di questo Giudice in data

sono comparsi: L'Avv. Lucio Ficcuelli, procuratore

in parte ricorrente, il quale si ripresenta  
al contenuto del nuovo verbale del

presunte giuridiche, chiedendo l'integrità all'ufficiale, il quale e  
conteste tutto l'ex ad uno debito, siccome inferito in fatto  
ed in diritto; in particolare si prova la prova giuridica le  
diversità dell'ordine offerendo la memoria e l'assunzione  
del contraddittorio ai poteri contraddittorio, del momento  
che la buona fede dell'atto si prova da un  
di spontaneo de<sup>to</sup> quasi da un giudizio all'altro, e  
certi atti oggetto di esecuzioni in parte dell'ordine;  
ad ogni sua parte - senza che l'ordine voglia significare  
eccettuare, nell'ordine di esecuzioni o per l'ordine di  
giuris, l'ordine l'ordine che ha una natura diversa  
la integrità del contraddittorio, e che voglia il  
L.L. dispone la materia di natura al contraddittorio  
nel merito che si prova da un debito, con  
Tuttavia per note. Per il M.R. è presente il dott.  
Francesco Emanuele, giurista delega agli atti, il  
quale si riporta integralmente alle memorie  
difensive depositate chiedendo il rispetto integrale

② segue: udienza del 14/11/14

del ricorso di parte.

2889/14

IL GL

è artico in carez di consiglio.

*[Signature]*

All'esito della Camera di Consiglio,  
il giudice, ritenuto lo necessario di integrare  
il contraddittorio nei confronti dei  
docenti controinteressati; dispone detta  
integrazione, avendo poche accorrette di  
notificare, onde mediante pubblicazione sul  
sito del MIUR, il ricorso introduttivo e  
il presente provvedimento ai docenti  
individuati dal Ministero consistente; Rinvia per  
la discussione all'udienza del 13.2.2015

IL GIUDICE

*[Signature]*

MINISTERO DI POLIZIA  
NEL LAVORO  
conforme all'originale  
12 GEN. 2015